



*Provincia di Avellino*

*Settore Lavoro e Formazione*

*Servizio Politiche Attive del Lavoro ed Osservatorio Mercato del Lavoro  
Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego e Punti informativi Lavoro provinciali  
Servizio Collocamento Mirato e Gestione Amministrativa*

### **Indennità di disoccupazione requisiti ridotti**

I lavoratori occupati in lavorazioni stagionali od occasionali, che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti, a patto che siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'indennità con requisiti ridotti, come per la disoccupazione ordinaria, non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento, fanno eccezione le lavoratrici in maternità. L'indennità è riconosciuta, quando le dimissioni derivano da giusta causa.

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta anche ai lavoratori dipendenti da imprese non destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, e che non abbiano i requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria, che siano stati sospesi per crisi aziendali o occupazionali; la durata del trattamento non può superare le 90 giornate nel corso dell'anno solare ed è subordinato all'intervento integrativo, nella misura pari al 20% dell'indennità di disoccupazione, da parte dell'ente bilaterale.

Ai fini dell'accertamento delle 78 giornate di lavoro vanno considerate, oltre quelle effettivamente lavorate, anche le giornate di assenza per le festività, le ferie, i riposi ordinari e compensativi, la maternità, le malattie e situazioni assimilabili, purché retribuite, coperte da contribuzione obbligatoria e comunque relative ad un periodo complessivamente considerato come lavorativo.

Generalmente l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e quella con requisiti normali non sono cumulabili.

### **Requisiti**

Il diritto del disoccupato a percepire l'indennità ordinaria con requisiti ridotti è subordinato al possesso dei seguenti requisiti assicurativi e contributivi:

- un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno 2 anni (deve possedere almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità ad esempio, per le indennità pagate nel 2007, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2004);
- almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità, etc.).

*Provincia di Avellino*

*Settore Lavoro e Formazione*

*Via Pescatori, 91 – Avellino*

*Tel. 0825790650 – Fax 0825790644 – E-mail: [coordinamento@irpiniajob.it](mailto:coordinamento@irpiniajob.it)*

## Presentazione della domanda

La domanda va presentata all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, anche in costanza di rapporto di lavoro.

Alla domanda (Modello DS21) devono essere allegati:

- la dichiarazione del datore di lavoro (Modello DL 86/88/BIS) compilato da ogni datore di lavoro dell'anno precedente;
- la richiesta di detrazioni IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche);
- I modelli DS 21 e DL 86/88/BIS e la richiesta di detrazioni IRPEF sono disponibili, oltre che presso gli uffici dell'INPS, anche sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli".

Per questo tipo di domanda non è necessario il rilascio della prescritta "**Dichiarazione di disponibilità**" all'attività lavorativa (Decreto Legislativo 181/2000, ex articolo 2).

## Importo

Dal 1° gennaio 2008 gli importi risultano così rideterminati:

- 35% della retribuzione per i primi 120 giorni;
- 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180.

Il trattamento spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di riferimento e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360 e le giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente godute e di quelle di lavoro effettivamente prestato.